

REGOLAMENTO GRIS-ER

Art. 1

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto e del Regolamento interno della **S.I.M.M.** (Società Italiana Medicina delle Migrazioni), è costituito quale **Unità Operativa Territoriale** della Regione **Emilia Romagna**, il "Gruppo Immigrazione Salute Emilia-Romagna", denominato **GrIS-ER**.

Art. 2

Adesione al GrIS-ER

Al GrIS-ER possono aderire soci S.I.M.M. in regola con le quote associative, persone singole non socie S.I.M.M., o rappresentanti di associazioni e strutture locali la cui attività si svolge comunque a favore degli immigrati.

Le persone non socie S.I.M.M. ed i soggetti collettivi che chiedono l'adesione al GrIS-ER devono presentare al Rappresentante del GrIS il proprio curriculum vitae e dichiarare la propria adesione agli obiettivi statutari S.I.M.M., tramite la sottoscrizione di un apposito modulo di iscrizione al GrIS-ER.

I soggetti collettivi, dopo l'accettazione dell'adesione, devono nominare il delegato per l'assemblea del GrIS.

Art. 3

Funzioni del GrIS-ER

Il GrIS -ER :

- svolge funzioni promozionali a livello territoriale locale/regionale sui temi del diritto alla salute degli immigrati;
- elabora e presenta proposte di politica sanitaria che mirano ad una maggior tutela della salute degli stranieri presenti sul territorio italiano, e con il medesimo obiettivo supervisiona progetti e ricerche, raccoglie documentazione, si impegna in un continuo lavoro di mappatura e monitoraggio dei servizi offerti nelle varie AUSL, offre consulenze specifiche, collabora alla definizione/attuazione di percorsi formativi, dà patrocinio gratuito ad iniziative di formazione/sensibilizzazione organizzate da altri enti;
- realizza a livello territoriale gli scopi della S.I.M.M. così come definiti dallo Statuto della S.I.M.M., rendendo esecutive localmente le deliberazioni degli organi della S.I.M.M.

Art. 4

Assemblea del GrIS-ER

1) E' costituita dai singoli aderenti e dai rappresentanti delegati dai soggetti collettivi aderenti al GrIS.

2) Elegge con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a scrutinio segreto, il Rappresentante del GrIS, scelto fra gli aderenti GrIS soci S.I.M.M.

3) Viene convocata dal Rappresentante del GrIS almeno una volta all'anno per approvare le relazioni da trasmettere al Consiglio di Presidenza S.I.M.M. e dei referenti di gruppi di lavoro, se istituiti.

Il Rappresentante può convocare periodicamente l'Assemblea allo scopo di valutare le attività in corso o svolte, indicare linee di indirizzo, decidere su iniziative.

4) Ai fini decisionali, ai componenti dell'Assemblea è attribuita una facoltà di voto individuale: le decisioni, per essere approvate, devono ricevere il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il cui voto ha valore unitario, sia che si tratti di singoli aderenti sia nel caso di rappresentanti delegati dai soggetti collettivi presenti.

5) Alla Assemblea del GrIS possono partecipare, senza diritto di voto, persone, associazioni ed enti, anche non formalmente aderenti al Gr.I.S.-ER.

6) Le riunioni possono svolgersi anche a distanza con modalità telematica.

Art .5

Rappresentante del GrIS -ER

E' eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea tra i suoi componenti soci S.I.M.M. e non può permanere in carica per più di due mandati consecutivi.

La sua nomina deve essere comunicata al Consiglio di Presidenza della S.I.M.M. e ratificata dal consiglio di presidenza.

Ha funzione di portavoce, è responsabile operativo dell'organizzazione locale e del raccordo con la struttura centrale.

E' responsabile delle comunicazioni tra il GrIS-ER ed il Consiglio di Presidenza della SIMM, partecipa come delegato del GrIS-ER alle riunioni del Coordinamento Nazionale, può transitoriamente nominare un proprio delegato tra i soci S.I.M.M., dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea.

Può essere affiancato nella sua attività, su sua richiesta, da uno o più componenti dell'assemblea, di cui almeno uno dovrà essere socio della S.I.M.M. Nel caso di dimissioni, il Rappresentante provvederà ad informare il Consiglio di Presidenza; la sua funzione viene transitoriamente rivestita dal decano, che convocherà l'assemblea del GrIS per la sua sostituzione.

Art.6

Finanziamento

Il GrIS-ER non ha bilancio proprio.

L'intera attività locale è svolta esclusivamente su base volontaria.

Le iniziative locali devono prevedere modalità di copertura dei costi basate sulla disponibilità di risorse, volontariamente messe a disposizione da singoli e/o da strutture/associazioni.

In caso di ricorso a risorse esterne, l'Assemblea ha facoltà di richiedere alle parti interessate una dichiarazione di eventuali conflitti d'interesse.

Norma Finale

Il presente regolamento sarà trasmesso al Consiglio di Presidenza della S.I.M.M.

Per quanto non esplicitamente espresso nel presente regolamento si farà riferimento alle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento della S.I.M.M